

- (11) Le restrizioni alla libera circolazione di suini e vitelli sono applicate nelle zone suddette da varie settimane, il che provoca un aumento considerevole di peso degli animali e di conseguenza una situazione intollerabile sul piano del loro benessere. Appare pertanto giustificato applicare il presente regolamento con efficacia retroattiva a partire dal 27 aprile 2001.
- (12) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione congiunto per le carni suine e le carni bovine,

1501 00 11, 1506 00 00 e 2301 10 00, secondo quanto disposto all'articolo 3 della direttiva 90/667/CEE.

Gli animali possono tuttavia essere trasportati in un macello in cui si procederà immediatamente al loro abbattimento e all'immagazzinamento in un deposito frigorifero prima del trasporto nell'impianto di fusione. Le operazioni di abbattimento e di immagazzinamento devono svolgersi secondo le disposizioni dell'allegato II.

Le suddette operazioni sono effettuate sotto il controllo permanente delle competenti autorità dei Paesi Bassi.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 4

##### Articolo 1

1. A decorrere dal 27 aprile 2001, i produttori possono beneficiare, a richiesta, di un aiuto concesso dalle competenti autorità dei Paesi Bassi per la consegna di suini all'ingrasso di cui al codice NC 0103 92 19, di peso pari o superiore a 80 kg in media per partita.

2. A decorrere dal 27 aprile 2001, i produttori possono beneficiare, a richiesta, di un aiuto concesso dalle competenti autorità dei Paesi Bassi per la consegna, a queste ultime, di suinetti di cui al codice NC 0103 91 10. In deroga alle disposizioni della nomenclatura combinata, il peso dei suinetti può essere superiore a 50 kg, senza superare tuttavia 60 kg in media per partita. Possono essere consegnati soltanto suinetti che non sono ingrassati in un'azienda a circuito chiuso o che non possono essere utilizzati per il proprio fabbisogno da un'azienda a circuito chiuso.

3. A decorrere dal 27 aprile 2001, i produttori possono beneficiare, a richiesta, di un aiuto concesso dalle competenti autorità dei Paesi Bassi all'atto della consegna, a queste ultime, di vitelli di età inferiore a 12 mesi di cui al codice NC 0102 90.

1. L'aiuto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, per i suini all'ingrasso è fissato, franco azienda, a 113 EUR per 100 chilogrammi peso vivo in media per partita.

Per i suini all'ingrasso di peso superiore a 120 chilogrammi in media per partita, l'aiuto non può superare quello fissato per i suini all'ingrasso di peso pari a 120 chilogrammi in media per partita.

2. L'aiuto di cui all'articolo 1, paragrafo 2, per i suinetti è fissato, franco azienda, a 20 EUR per capo, più 0,95 EUR per chilogrammo peso vivo in media per partita per animale.

Per i suinetti di peso superiore a 25 chilogrammi in media per partita, l'aiuto non può superare quello fissato per i suinetti di peso pari a 25 chilogrammi in media per partita.

3. L'aiuto di cui all'articolo 1, paragrafo 3, per i vitelli è fissato, franco azienda, a 200 EUR per 100 chilogrammi peso vivo. Per i vitelli di peso superiore a 260 chilogrammi in media per partita, l'aiuto non può superare quello fissato per i vitelli di peso pari a 260 chilogrammi in media per partita.

##### Articolo 2

Possono essere consegnati esclusivamente animali vivi allevati nelle zone di produzione e di sorveglianza situate nelle regioni amministrative elencate nell'allegato I del presente regolamento, a condizione che alla data della consegna degli animali siano applicabili in tali zone le disposizioni veterinarie previste dalle autorità dei Paesi Bassi, che gli animali non siano vaccinati contro l'afta epizootica e che alla data della consegna non sia autorizzato il trasporto di animali dall'azienda al macello a norma dell'articolo 9, paragrafi 2 e 3, della direttiva 85/511/CEE.

##### Articolo 3

Gli animali sono pesati e macellati il giorno della consegna, in modo da evitare la diffusione dell'epizoozia.

Essi sono quindi trasportati immediatamente in un impianto di fusione e trasformati in prodotti di cui ai codici NC

#### Articolo 5

1. I produttori beneficiari dell'aiuto per i suinetti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, sono soggetti, per quanto riguarda le loro scrofe, al divieto d'inseminazione introdotto dalle autorità dei Paesi Bassi per tali produttori. Essi possono fruire, se lo richiedono, dell'aiuto concesso dalle autorità competenti dei Paesi Bassi per le scrofe della loro azienda sottoposte a tale divieto.

2. L'aiuto è fissato a 35 EUR per scrofa al mese. Esso è concesso per le scrofe ammissibili, mantenute nell'azienda del richiedente per l'intera durata del divieto d'inseminazione e per un periodo di quattro mesi dalla sospensione del divieto.

Ogni scrofa non deve essere inseminata per un periodo corrispondente almeno alla durata del divieto. Il numero di mesi per il quale è concesso l'aiuto è pari alla durata del divieto d'inseminazione. L'aiuto può essere versato al più tardi dopo la fine del periodo di cui al primo comma.